

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;
 - b) le modalità per la rilevazione d'ufficio, nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
 - c) per "rilevazione dei prezzi" si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.
 - d) per "forcella di prezzo" si intende l'intervallo tra prezzo medio minimo e prezzo medio massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

Articolo 2- Disposizioni per i prezzi dei beni trattati nella Borsa Merci di Vercelli

Per la formazione del listino settimanale dei prezzi all'ingrosso dei prodotti e delle merci trattate nella Borsa Merci di Vercelli, la Camera di Commercio si avvale di apposita Commissione. La Commissione è nominata direttamente dalla Giunta camerale che stabilisce in sede di nomina e di rinnovo, il numero dei componenti ritenuto ottimale, al fine di garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti la filiera assicurando l'equilibrio tra le diverse categorie economiche interessate, previa richiesta di segnalazione di nominativi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Qualora non si riuscissero a raccogliere le designazioni previste, sarà facoltà della Giunta procedere ugualmente alla costituzione o al rinnovo della Commissione, eventualmente procedendo in modo diretto all'individuazione dei componenti non designati, mentre qualora le designazioni fossero in numero eccedente, la Giunta opererà le nomine in conformità a quanto previsto dal presente articolo, valutando la rappresentatività territoriale specifica del soggetto designante e adottando un criterio di rotazione tra gli stessi soggetti.

La Giunta potrà comunque nominare tecnici esperti, operatori nei vari settori economici di interesse, in base a riconosciuti requisiti di competenza e professionalità.

Le Commissioni sono presiedute da un membro del Comitato di Borsa, in caso di sua assenza, la presidenza viene assunta dal membro di maggior anzianità anagrafica.

Enti e Organizzazioni interessate potranno richiedere alla Giunta Camerale di prendere parte alle riunioni della Commissione con propri rappresentanti in qualità di osservatori.

La Commissione è nominata per 3 anni, e in ogni caso resta in carica sino al successivo rinnovo da parte della Giunta camerale.

I singoli componenti possono essere riconfermati.

Non possono far parte della stessa Commissione persone legate tra loro da vincoli di parentela e affinità entro il 3° grado.

La Commissione si intende convocata con la trasmissione del calendario di apertura della Borsa Merci.

In caso di impedimento i componenti devono giustificare la propria assenza direttamente alla Segreteria della Commissione.

Per la validità delle Commissioni occorre la presenza di almeno due membri più il Presidente, purché sia assicurata la rappresentanza di almeno due categorie economiche.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei Commissari presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle riunioni può avvenire in presenza ovvero mediante collegamento in audio o video conferenza.

In caso di mancate riunioni delle Commissioni si riporterà “prezzi non rilevati”.

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive delle Commissioni, vengono considerati decaduti, previa immediata comunicazione, al termine della seduta, al diretto interessato che potrà inviare eventuali contro deduzioni entro 3 (tre) giorni. Il Presidente comunica in forma scritta alla Giunta l'avvenuta decadenza non ammettendo più il componente decaduto alla successiva seduta di Commissione.

Di conseguenza la Giunta camerale provvederà a dichiarare la decadenza del commissario ed alla sua sostituzione.

La Segreteria delle riunioni delle Commissioni, con la relativa verbalizzazione, è svolta dal personale camerale del servizio preposto alla rilevazione dei prezzi ed alla tenuta della Borsa Merci.

A norma degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento Generale della Borsa Merci, la Camera di Commercio, provvede all'accertamento dei prezzi all'ingrosso delle merci e dei prodotti che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci e da pubblicare sul relativo listino tramite la Commissione preposta alla rilevazione dei gruppi merci di **merci risone, sottoprodotti del riso, altri cereali e prodotti affini** che si riunisce negli appositi locali della sede camerale nel rispetto del calendario della Borsa Merci, settimanalmente tutti i martedì.

Le eventuali variazioni o modificazioni sono approvate dal Consiglio della Camera di Commercio su proposta della Giunta camerale.

L'accertamento dei prezzi per le merci ed i prodotti compresi nel listino dei prodotti trattati in Borsa verrà compiuto in base alle operazioni di compravendita, effettuate o comunque constatate dai componenti la Commissione preposta, nella seduta di mercato del martedì, appena conclusa, comprese quelle basate sulle transazioni effettuate il martedì, anche al di fuori dei locali della Borsa Merci, purché stipulati con gli “stabiliti” approvati dalla Camera di commercio. La rilevazione prevede la forcilla di prezzo.

L'inserimento e l'eliminazione di interi gruppi merceologici sono approvati dalla Giunta camerale, su proposta della Commissione, previo parere del Comitato di Borsa. Eventuali inserimenti di singoli prodotti inerenti gruppi quotati e le tipologie tecniche ed altre precisazioni di rilevazione sono deliberate dalla Commissione competente. Le modifiche potranno essere apportate soltanto all'inizio di ogni annata agraria, al fine di consentire il corretto computo dei prezzi medi dell'annata.

Ai fini della formazione del listino, verranno presi in considerazione solamente i prezzi derivanti da contratti, a prezzo definito, stipulati con gli "stabiliti" approvati dalla Camera di commercio, i cui termini di pagamento siano normalmente a 60 (sessanta) giorni.

Per la sola tipologia di merce denominata "risone" il quantitativo minimo, per singolo contratto, al disotto del quale non verranno rilevati i prezzi, è stabilito in 10 (dieci) tonnellate.

Non verrà neppure quotata quella merce, la cui voce è contemplata nel listino, che, per ragioni stagionali o altro, non sia disponibile.

Ove, invece, esista la disponibilità di una data merce ma di questa non siano avvenute contrattazioni ed i prezzi siano stati desunti da semplici informazioni o formati in via presuntiva a seconda della tendenza del mercato, oppure mediante una semplice ripetizione, ritenuta attendibile, dei prezzi immediatamente precedenti, si indicherà espressamente nel listino che trattasi di quotazione "nominale".

La firma apposta dai Commissari, in calce al foglio riepilogativo dei prezzi di ciascuna seduta della Commissione, attesta che i medesimi sono stati rilevati in ossequio a tutte le norme menzionate dal presente articolo.

Quando uno o più Commissari propongono una o più quotazioni non corrispondenti a quelle rilevate a maggioranza, si astengono dal sottoscrivere il foglio riepilogativo, ma devono compilare una dichiarazione attestante le quotazioni da loro proposte. La o le dichiarazioni saranno allegate al verbale della seduta.

In caso di contestazione o difficoltà di accertare i prezzi, il Presidente della Commissione potrà richiedere ai Commissari o ad altri Operatori accreditati sul mercato, di esibire tutti i contratti da loro stipulati nel periodo di riferimento del listino.

L'esame di detti contratti, sarà fatto dal solo Presidente e sotto il vincolo del più assoluto riserbo e nel rispetto delle norme che regolamentano la privacy.

Il Presidente darà comunicazione delle risultanze alla Commissione affinché deliberi in proposito.

Art. 3 Disposizioni per i prezzi dei beni trattati nella Sala Contrattazione di Novara

Per accertare i prezzi all'ingrosso dei cereali, farine, semi e foraggi sul mercato di Novara, la Camera di Commercio si avvale di apposita Commissione consultiva. La Commissione è nominata direttamente dalla Giunta camerale che stabilisce in sede di nomina e di rinnovo, il numero dei componenti ritenuto ottimale, al fine di garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti la filiera assicurando l'equilibrio tra le diverse categorie economiche interessate, previa richiesta di segnalazione di nominativi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora non si riuscissero a raccogliere le designazioni previste, sarà facoltà della Giunta procedere ugualmente alla costituzione o al rinnovo della Commissione, eventualmente procedendo in modo diretto all'individuazione dei componenti non designati, mentre qualora le designazioni fossero in numero eccedente, la Giunta opererà le nomine in conformità a quanto previsto dal presente articolo, valutando la rappresentatività territoriale specifica del soggetto designante e adottando un criterio di rotazione tra gli stessi soggetti.

La Giunta potrà comunque nominare tecnici esperti, operatori nei vari settori economici di interesse, in base a riconosciuti requisiti di competenza e professionalità.

La Commissione è nominata per 3 anni, e in ogni caso resta in carica sino al successivo rinnovo da parte della Giunta camerale.

I singoli componenti possono essere riconfermati.

Non possono far parte della stessa Commissione persone legate tra loro da vincoli di parentela e affinità entro il 3° grado.

La Commissione ha un Presidente e un Vice Presidente, nominati nel suo seno. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal personale camerale incaricato.

La Commissione si intende convocata con la trasmissione del calendario di apertura della Sala contrattazioni.

La Commissione si riunisce settimanalmente, nella giornata di lunedì, fatta eccezione per il mese di agosto.

In caso di impedimento i componenti devono giustificare la propria assenza direttamente alla Segreteria della Commissione.

Per la validità delle Commissioni occorre la presenza di almeno due membri più il Presidente, purché sia assicurata la rappresentanza di almeno due categorie economiche.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei Commissari presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle riunioni può avvenire in presenza ovvero mediante collegamento in audio o video conferenza.

In caso di mancate riunioni delle Commissioni si riporterà “prezzi non rilevati”.

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive delle Commissioni, vengono considerati decaduti, previa immediata comunicazione, al termine della seduta, al diretto interessato che potrà inviare eventuali contro deduzioni entro 3 (tre) giorni. Il Presidente comunica in forma scritta alla Giunta l'avvenuta decadenza non ammettendo più il componente decaduto alla successiva seduta di Commissione.

Di conseguenza la Giunta camerale provvederà a dichiarare la decadenza del commissario ed alla sua sostituzione.

La Commissione deve accertare i prezzi, in base alle contrattazioni effettuate sul mercato di Novara, con riferimento ad un listino che dovrà essere definito dalla Commissione stessa nella prima riunione di insediamento e potrà essere modificato soltanto all'inizio di ogni annata agraria, al fine di consentire il corretto computo dei prezzi medi dell'annata agraria. Scopo della rilevazione è giungere alla fissazione, per ognuno dei prodotti presenti nel listino, di una “forcella di prezzo”, che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore informativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre alle transazioni avvenute nel periodo precedente e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Non verrà quotata quella merce, la cui voce è contemplata nel listino, che, per ragioni stagionali o altro, non sia disponibile.

Ove, invece, esista la disponibilità di una data merce ma di questa non siano avvenute contrattazioni ed i prezzi siano stati desunti da semplici informazioni o formati in via presuntiva a seconda della tendenza del mercato, oppure mediante una semplice ripetizione, ritenuta attendibile, dei prezzi immediatamente precedenti, si indicherà espressamente nel listino che trattasi di quotazione "nominale".

Art. 4 Rilevazione per i prodotti non trattati nella Borsa Merci e in Sala Contrattazione

1. La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:

a) mediante apposite Commissioni Prezzi istituite dalla Giunta della Camera di Commercio, formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento nella parte dedicata;

b) mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio camerale competente, interpellando le unità produttive o commerciali nei settori oggetto della rilevazione.

2. La definizione dell'oggetto e delle categorie di prodotti per le quali istituire la rilevazione e la scelta della modalità di rilevazione (Commissioni Prezzi o rilevazione diretta) sono demandate alla Giunta Camerale, su proposta del Segretario Generale della Camera di Commercio, sentito il parere dell'Ufficio camerale competente, limitando la rilevazione ai prodotti indicati da disposizioni normative ovvero per i quali la stessa risulti strettamente necessaria, in virtù delle loro particolari caratteristiche.

Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una "*forcella di prezzi*", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato.

b) propongono alla Giunta della Camera di Commercio la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle categorie di prodotti oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti;

c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti e nel rispetto delle categorie individuate dalla Giunta.

La Commissione è nominata direttamente dalla Giunta camerale che stabilisce in sede di nomina e di rinnovo, il numero dei componenti ritenuto ottimale, al fine di garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti la filiera assicurando l'equilibrio tra le diverse categorie economiche interessate, previa richiesta di segnalazione di nominativi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Giunta potrà comunque nominare tecnici esperti, operatori nei vari settori economici di interesse, in base a riconosciuti requisiti di competenza e professionalità.

Le Commissioni sono nominate per 3 anni, e in ogni caso restano in carica sino al successivo rinnovo da parte della Giunta camerale.

I singoli componenti possono essere riconfermati.

Non possono far parte della stessa Commissione persone legate tra loro da vincoli di parentela e affinità entro il 3° grado

La Commissione nomina tra i propri componenti un Presidente, ed un Vicepresidente.

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive delle Commissioni, vengono considerati decaduti, previa immediata comunicazione, al termine della seduta, al diretto interessato che potrà inviare eventuali contro deduzioni entro 3 (tre) giorni. Il Presidente comunica in forma scritta alla Giunta l'avvenuta decadenza non ammettendo più il componente decaduto alla successiva seduta di Commissione.

Di conseguenza la Giunta camerale provvederà a dichiarare la decadenza del commissario ed alla sua sostituzione

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni, vi procederà l'ufficio camerale competente attraverso la rilevazione diretta interpellando un congruo numero di unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto di rilevazione e rappresentative del settore stesso.

3. Si considerano rappresentative le aziende che trattano con continuità gli acquisti o le vendite delle merci alle quali si riferiscono i prezzi. L'individuazione delle aziende da parte dell'Ufficio camerale competente deve avvenire in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata.

La periodicità della rilevazione (settimana, quindicina, mese, etc.) è stabilita dalla Giunta della Camera di Commercio, in modo da garantire una rilevazione attendibile sotto il profilo storico e tenendo conto delle peculiarità del settore oggetto della rilevazione e delle esigenze di pubblicazione dei prezzi.

Disposizioni Finali

Il presente Regolamento sostituisce, a tutti gli effetti, i regolamenti precedentemente in vigore.